

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 15 giugno 2011

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

N. 146

MINISTERO DELLA SALUTE

**Riconoscimento di titoli di studio esteri
abilitanti all'esercizio in Italia di talune profes-
sioni sanitarie.**





S O M M A R I O

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stanila Constantinescu Camelia Loriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07429) Pag. 1

DECRETO 13 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gonzales Rezza Dania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. (11A07430) Pag. 3

DECRETO 17 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Arackaparambil Joy Suvarna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07431) Pag. 5

DECRETO 17 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sebastian Jasmine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07432) Pag. 7

DECRETO 19 maggio 2011.


Riconoscimento, alla sig.ra James Binumol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07433) Pag. 9

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Kalathiparambil Varghese Bijoy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07434) Pag. 11

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Inghilleri Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07435) Pag. 13



DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Di Nicuolo Albino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07436) Pag. 15

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cuenca Ramirez Carla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07437) Pag. 17

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nechita Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07438) Pag. 19

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zraizae Touria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07439) Pag. 21

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Feichter Christiane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07440) Pag. 23

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Medina Tantavilca Betsabe Mechela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. (11A07441) Pag. 25

DECRETO 20 maggio 2011.


Riconoscimento, alla sig.ra Hurlui Amalia Etelka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07442) Pag. 27

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Baciú Maria Corina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07443) Pag. 29

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Babalic Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07444) Pag. 31



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cojocarur Ionela Ancuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07445) Pag. 33

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Predusel Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07446) Pag. 35

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Baicusi Mihaela Alexandrina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07447) Pag. 37

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rimbu Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07448) Pag. 39

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Revnic Crisan Alina Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07449) Pag. 41

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Benescu Doinita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07450) Pag. 43

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Chelaru Andrei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07451). Pag. 45

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Calistru Gheorghe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07452) Pag. 47

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Apopi Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07453). Pag. 49



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Iacob L. Daniela Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. (11A07454) Pag. 51

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Santos Espinoza Lucia Teresa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. (11A07455) Pag. 53

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bazdragan Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07456) Pag. 55

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Benescu Constantin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07457) Pag. 57

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Boubreaz Daniela Gina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07458) Pag. 59

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragnea Patrascu Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07459) Pag. 61

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Matias Giraldo Delia Rosaura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. (11A07460) Pag. 63

DECRETO 23 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Claude Schiff, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. (11A07461) Pag. 65

DECRETO 23 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Ari Olavi Huuhka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra e di odontoiatra specialista in chirurgia orale. (11A07462). Pag. 66



DECRETO 23 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Mazuryak Volodymyr, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07463) Pag. 68

DECRETO 24 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Basuc Carabus Paula, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07464) Pag. 70

DECRETO 24 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Branda Teodora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07465) Pag. 72

DECRETO 25 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Biali Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07466) Pag. 74

DECRETO 25 maggio 2011.


Riconoscimento, alla sig.ra Rosu Lavinia Marilena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07467) Pag. 76

DECRETO 25 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Craciun Sorin Ioan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07468) Pag. 78

DECRETO 25 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Plosceanu Florentin Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A07469) Pag. 80





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stanila Constantinescu Camelia Loriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Constantinescu Camelia Loriana**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"In specialitatea Asistent Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Darianne" di Rm. Valcea nell'anno **1999**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Constantinescu Camelia Loriana** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Stanila**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"In specialitatea Asistent Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Darianne" di Rm. Valcea nell'anno **1999** dalla sig.ra **Stanila Camelia Loriana, coniugata Constantinescu Camelia Loriana** nata a Horezu (Romania) il giorno 05/09/1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.



Art. 2

La sig.ra **Constantinescu Camelia Lorian**a è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07429



DECRETO 13 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gonzales Rezza Dania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la signora **GONZALES REZZA Dania**, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Obstetrix**" conseguito in **Perù**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Ostetrica**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altro per i quali si è già provveduto nella precedente Conferenza di servizi, nella riunione del 21 ottobre 2010, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di "**Obstetrix**" conseguito nell'anno 2003 presso l'"Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga" di Ayacucho (Perù) dalla signora **GONZALES REZZA Dania**, nata a **Ayacucho (Perù)** il giorno **8 luglio 1974**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Ostetrica**.



Art. 2


1. La signora **GONZALES REZZA Dania** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Ostetrica**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07430



DECRETO 17 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Arackaparambil Joy Suvarna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **ARACKAPARAMBIL JOY Suvarna** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Nursing Midwifery Psychiatric Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nome di Suvarna A. J. ;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;


RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "**Nursing Midwifery Psychiatric Nursing**" conseguito nell'anno 2001 presso la "**Chinmaya Institute of Nursing**" di Bangalore (India) dalla Sig.ra **ARACKAPARAMBIL JOY Suvarna**, nata a Payyavoor, Kerala (India) il giorno 21/01/1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.



Art. 2

1. La Sig.ra **ARACKAPARAMBIL JOY Suvarna** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07431



DECRETO 17 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sebastian Jasmine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **SEBASTIAN Jasmine** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;


RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "**General Nursing and Midwifery**" conseguito nell'anno 2001 presso la "School of Nursing, Assumption Hospital, Kanhirapuzha" di Kerala (India) dalla Sig.ra **SEBASTIAN Jasmine**, nata a Cherupuzha, Kerala (India) il giorno 18/07/1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.




Art. 2

1. La Sig.ra **SEBASTIAN Jasmine** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07432



DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra James Binumol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **JAMES Binumol** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nome di Binumol Mathew;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "**General Nursing and Midwifery**" conseguito nell'anno 1998 presso la "National School of Nursing" di Ongole (India) dalla Sig.ra **JAMES Binumol**, nata a Nedumpuram, Kerala (India) il giorno 30/05/1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.




Art. 2

1. La Sig.ra **JAMES Binumol** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07433



DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Kalathiparambil Varghese Bijoy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig.**KALATHIPARAMBIL VARGHESE Bijoy** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;


RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2007 presso la "Diana School of Nursing" di Bangalore (India) dal Sig. **KALATHIPARAMBIL VARGHESE Bijoy**, nato a Ernakulam-Kerala (India) il giorno 17.04.1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.



Art. 2

1. Il Sig. **KALATHIPARAMBIL VARGHESE Bijoy** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07434



DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Inghilleri Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **INGHILLERI Anna**, nata a Roma il 28 aprile 1988, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo denominato "Diplôme d'État d'Infirmier" rilasciato a Marsiglia (Francia) in data 30 novembre 2010 dal Prefetto della Regione di Provence-Alpes-Côte d'Azur, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente francese in data 1 marzo 2011 che certifica, tra l'altro, che il titolo in questione soddisfa i requisiti di formazione previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Francia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo denominato "Diplôme d'État d'Infirmier" rilasciato a Marsiglia (Francia) in data 30 novembre 2010 dal Prefetto della Regione di Provence-Alpes-Côte d'Azur alla signora **INGHILLERI Anna**, nata a Roma il 28 aprile 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.



Art. 2

La signora **INGHILLERI Anna** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07435



DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Di Nicuolo Albino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il signor **DI NICUOLO Albino**, nato ad Ascea (SA) il 18 marzo 1956, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Krankenpfleger" conseguito in Germania presso la Scuola di Infermieristica delle Cliniche Universitarie di Tubinga in data 27 febbraio 1981, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

CONSIDERATO che in data 1° aprile 1981 il signor **DI NICUOLO Albino** ha ricevuto dalla Direzione del Distretto Regionale di Tubinga il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Krankenpfleger";

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 9 febbraio 2011 e relativa traduzione che certifica che la formazione professionale acquisita dal richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva 2005/36/CE;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “Krankenpfleger” conseguito in Germania presso la Scuola di Infermieristica delle Cliniche Universitarie di Tubinga in data 27 febbraio 1981, con autorizzazione ad esercitare l’attività professionale di “Krankenpfleger” a partire dal giorno 1° aprile 1981, dal signor **DI NICUOLO Albino**, nato ad Ascea (SA) il 18 marzo 1956 , è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il signor **DI NICUOLO Albino** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07436



DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cuenca Ramírez Carla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **CUENCA RAMÍREZ Carla**, nata a Valencia (Spagna) il 26 novembre 1987, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Diplomada en Enfermería" conseguito in Spagna presso la "Universitat de València" nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente spagnola in data 17 gennaio 2011 che certifica che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per la Spagna, nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della medesima direttiva;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Diplomada en Enfermería" conseguito in Spagna presso la "Universitat de València" nell'anno 2008 dalla signora **CUENCA RAMÍREZ Carla**, nata a Valencia (Spagna) il 26 novembre 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.



Art. 2

La signora **CUENCA RAMÍREZ Carla** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07437



DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nechita Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **NECHITA Mirela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,


RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno **2008** dalla sig.ra **NECHITA Mirela**, nata a Iasi (Romania) il giorno 06/08/1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.



Art. 2

La sig.ra **NECHITA Mirela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07438



DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zraizae Touria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **ZRAIZAE Touria**, nata a Armentières il 12 agosto 1985, cittadina francese, chiede il riconoscimento del titolo denominato "Diplôme d'État d'Infirmier" rilasciato a Lille (Francia) in data 13 dicembre 2010 dal Prefetto della Regione di Nord Pas-de-Calais, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente francese in data 15 marzo 2011 che certifica, tra l'altro, che il titolo in questione soddisfa i requisiti di formazione previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Francia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;


ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo denominato "Diplôme d'État d'Infirmier" rilasciato a Lille (Francia) in data 13 dicembre 2010 dal Prefetto della Regione di Nord Pas-de-Calais alla signora **ZRAIZAE Touria**, nata a Armentières il 12 agosto 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.



Art. 2

La signora **ZRAIZAE Touria** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07439



DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Feichter Christiane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **FEICHTER Christiane**, nata a Brunico (BZ) il 9 novembre 1984, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Diplomierete Gesundheits- und Krankenschwester" conseguito in Austria presso il Centro di Formazione Ovest per le professioni sanitarie TILAK s.r.l. a Innsbruck in data 4 marzo 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente austriaca in data 21 febbraio 2011 e relativa traduzione che certifica, tra l'altro, che il diploma in possesso dell'interessata soddisfa i requisiti di formazione previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è quello indicato, per l'Austria, nell'allegato V.2, punto 5.2.2, della medesima direttiva;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester” conseguito in Austria presso il Centro di Formazione Ovest per le professioni sanitarie TILAK s.r.l. a Innsbruck in data 4 marzo 2010, dalla signora **FEICHTER Christiane**, nata a Brunico (BZ) il 9 novembre 1984, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **FEICHTER Christiane** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07440



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Medina Tantavilca Betsabe Mechela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la signora **MEDINA TANTAVILCA Betsabe Mechela** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Licenciada en Obstetricia" conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Ostetrica**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/I.5.h.a.7/11564 del 30 ottobre 2008 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "**Licenciada en Obstetricia**", ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis del sopracitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la signora **MEDINA TANTAVILCA Betsabe Mechela** si sia iscritta all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla signora **MEDINA TANTAVILCA Betsabe Mechela** in data 9 marzo 2008;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA


1. Il titolo di “**Licenciada en Obstetricia**” conseguito nell’anno 2005 presso l’”Universidad de San Martin de Porres” di Lima (Perù) dalla signora **MEDINA TANTAVILCA Betsabe Mechela** nata a **Junin (Perù)** il giorno **6 novembre 1976**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Ostetrica**.
2. La signora **MEDINA TANTAVILCA Betsabe Mechela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Ostetrica**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07441



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hurlui Amalia Etelka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **HURLUI Amalia Etelka** nata a Gherla (Romania) il giorno 28 maggio 1974, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale "Louis Pasteur" di Dej nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome **Balint**;


VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 21/02/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale “Louis Pasteur” di Dej nell’anno 2010, dalla signora **HURLUI Amalia Etelka** nata a **Gherla (Romania)** il **28/05/1974**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La signora **HURLUI Amalia Etelka** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07442



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Baciù Maria Corina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **BACIU Maria Corina** nata a Campulung (Romania) il giorno 1 febbraio 1964, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso il gruppo Scolastico "Ion Cantacuzino" di Pitesti nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 02/03/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica**” conseguito in Romania presso il gruppo Scolastico “Ion Cantacuzino” di Pitesti nell’anno 2010, dalla signora **BACIU Maria Corina** nata a **Campulung (Romania)** il **01/02/1964**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **BACIU Maria Corina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07443



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Babalic Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **BABALIC Valentina**, nata a Galati (Romania) il giorno 29/06/1979, cittadina rumena chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Calificata nivel 3, in specializarea Asistent medical generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2002**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità, e relativa traduzione, rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumena – Ministero della Sanità della Romania - in data 3 febbraio 2011, che certifica che l'interessata, avendo esercitato effettivamente e lecitamente, per un periodo di *cinque* anni consecutivi negli ultimi *sette* precedenti il rilascio dell'attestato medesimo, l'attività di infermiera responsabile dell'assistenza generale, può usufruire dei diritti acquisiti previsti dall'art. 33 bis della direttiva 2005/36/CE;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Calificata nivel 3, in specializarea Asistent medical generalist**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Fundeni” di Bucarest nell’anno **2002** dalla signora **BABALIC Valentina**, nata a Galati (Romania) il giorno 29/06/1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La signora **BABALIC Valentina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07444



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cojocaru Ionela Ancuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **COJOCARU Ionela Ancuta** nata a Iasi (Romania) il giorno 11 luglio 1984 chiede il riconoscimento del titolo professionale di **licenta in asistenta medicala generala in domeniul sanatare** conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia "Gr. T. Popa" di Iasi nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;


VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 31/01/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione "*che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario.*";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “Asistenta Medicala Generala” conseguito in Romania presso l’Università di Medicina e Farmacia “Gr. T. Popa” di Iasi nell’anno 2008, dalla signora **COJOCARU Ionela Ancuta** nata a **Iasi** il **11/07/1984**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **COJOCARU Ionela Ancuta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07445



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Predusel Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **PREDUSEL Ana Maria**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **“asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica”** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Christiana” di Slatina nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Christiana” di Slatina nell’anno 2010 dalla sig.ra **PREDUSEL Ana Maria**, nata a **Slatina** (Romania) il **03/02/1984**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra PREDUSEL Ana Maria é autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07446



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Baicusi Mihaela Alexandrina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Baicusi Mihaela Alexandrina** nata a Drobeta Turnu Severin (Romania) il 15/05/1972, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;


VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 06/10/2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione *che "soddisfa le condizioni di preparazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio", e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, " è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del atto comunitario."*;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell’anno 2010, dalla signora **Baicusi Mihaela Alexandrina** nata a **Drobeta Turnu Severin (Romania)** il **15/05/1972**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La signora **Baicusi Mihaela Alexandrina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07447



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rimbu Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **RIMBU Cristina**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Botosani nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome **Cojocariu**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**asistent medical generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Botosani nell’anno 1999 dalla sig.ra **RIMBU Cristina**, nata a **Botosani** (Romania) il **17/06/1977**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra RIMBU Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07448



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Revnic Crisan Alina Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **CRISAN Alina Gabriela** nata a Cluj - Napoca (Romania) il giorno 5 settembre 1977 chiede il riconoscimento del titolo professionale di **licenta in asistenta medicala generala in domeniul sanatat** conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia "Iuliu Hatieganu" di Cluj-Napoca nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERANDO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome **Revnic**;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 27/01/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione "*che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario.*";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “Asistenta Medicala Generala” conseguito in Romania presso l’Università di Medicina e Farmacia “Iuliu Hatieganu” di Cluj-Napoca nell’anno 2009, dalla signora **CRISAN Alina Gabriela** nata a **Cluj-Napoca (Romania)** il **05/09/1977**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La signora **Revnic Alina Gabriela coniugata Crisan** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07449



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Benescu Doinita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **BENESCU Doinita** nata a Maicanesti (Romania) il giorno 18 luglio 1967, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico – Sanitaria AZS “Dr. Luca” di Braila nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome **Stroe**;


VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 04/10/2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico-Sanitaria AZS “Dr. Luca” di Braila nell’anno 2010, dalla signora **BENESCU Doinita** nata a **Maicanesti (Romania)** il **18/07/1967**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La signora **BENESCU Doinita** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07450



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Chelaru Andrei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. **CHELARU Andrei** nato a Iasi (Romania) il giorno 15 novembre 1984, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 15/02/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Grigore Ghica Voda” di Iasi nell’anno 2010, dal sig. **CHELARU Andrei** nato a **Iasi (Romania)** il **15/11/1984**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


Il sig. **CHELARU Andrei** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07451



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Calistru Gheorghe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. **CALISTRU Gheorghe** nato a Braila (Romania) il giorno 9 giugno 1978, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale "Ana Aslan" di Braila nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 23/02/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica**” conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale “Ana Aslan” di Braila nell’anno 2010, dal sig. **CALISTRU Gheorghe** nato a **Braila (Romania)** il **09/06/1978**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


Il sig. **CALISTRU Gheorghe** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07452



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Apopi Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **APOPI Maria**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **“asistent medical generalist, domeniul asistentă socială și asistentă pedagogică”** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico “Mihai Eminescu” di Bacau nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica**”, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico “Mihai Eminescu” di Bacau nell’anno 2007 dalla sig.ra **APOPI Maria**, nata a **Pantelimon** (Romania) il **20/06/1976**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra APOPI Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07453



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Iacob L. Daniela Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 49, comma 5, del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio dei diritti acquisiti specifici alle ostetriche relativamente ai titoli di formazione rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione all'U.E.;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **POPESCU IACOB L. Daniela Cristina**, nata a Fagarasu Nou – (Tulcea) - Romania il 9 febbraio 1966, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di **“Asistent medical de obstetrica si ginecologie”** conseguito presso la **Scuola postliceale di specialità infermiera professionale di ostetricia e ginecologia** conseguito nell'anno 1992 e rilasciato in data 5 giugno 2008 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di **ostetrica**;

VISTO il certificato in data 2 febbraio 2011 dell'Autorità competente in Romania Ministero della sanità di Bucarest e la relativa traduzione in lingua italiana nella quale si attesta che la richiedente ha esercitato effettivamente e legalmente, in Romania, le attività previste dall'art.42 della Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, con le successive modifiche ed integrazioni, per una durata di 5 anni consecutivi dagli ultimi 7 anni precedenti il rilascio del suddetto certificato che è stato rilasciato in conformità dell'art.43 (bis) della Direttiva 2005/36/UE;

ACCERTATA, la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Repubblica di Romania con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical de obstetrica si ginecologie**” conseguito presso la **Scuola postliceale di specialità infermiera professionale di ostetricia** conseguito nell’anno 1992 e rilasciato in data 5 giugno 2008 dalla signora **POPESCU IACOB L. Daniela Cristina**, nata a Fagarasu Nou – (Tulcea) - Romania il 9 febbraio 1966, cittadina rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di **ostetrica**.

Art. 2

La signora **POPESCU IACOB L. Daniela Cristina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **ostetrica** previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07454



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Santos Espinoza Lucia Teresa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la signora **SANTOS ESPINOZA Lucia Teresa**, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Obstetricia** conseguito in **Perù**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Ostetrica**;

VISTA l'istruttoria compiuta dall'Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione con sede in Milano.;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**Art. 1**

Il titolo di “**Licenciada en Obstetricia**” conseguito nell’anno 2003 presso l’”Universidad Nacional Mayor de San Marcos” di Lima (Perù), dalla signora **SANTOS ESPINOZA Lucia Teresa**, nata a **Lima (Perù)** il giorno **2 marzo 1980**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Ostetrica**.

Art. 2

1. La signora **SANTOS ESPINOZA Lucia Teresa** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Ostetrica**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07455



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bazdragan Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **BAZDRAGAN Viorica** nata a Panciu (Romania) il giorno 29 luglio 1967, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale "Carol Davila" di Focsani nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome **Maimascu**;


VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 16/02/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Carol Davila” di Focsani nell’anno 2010, dalla signora **BAZDRAGAN Viorica** nata a **Panciu (Romania)** il **29/07/1967**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **BAZDRAGAN Viorica** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07456



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Benescu Constantin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. **BENESCU Constantin** nato a Braila (Romania) il giorno 10 marzo 1967, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico – Sanitaria AZS "Dr. Luca" di Braila nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 04/10/2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico-Sanitaria AZS “Dr. Luca” di Braila nell’anno 2010, dal sig. **BENESCU Constantin** nato a **Braila (Romania)** il **10/03/1967**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


Il sig. **BENESCU Constantin** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07457



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Boubreaz Daniela Gina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **BOUBREAZ Daniela Gina**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Alba Iulia nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**asistent medical generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Alba Iulia nell’anno 2004 dalla sig.ra **BOUBREAZ Daniela Gina**, nata a **Focsani** (Romania) il **24/08/1976**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra BOUBREAZ Daniela Gina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07458



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragnea Patrascu Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **PATRASCU Nicoleta**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologica – Sanitaria AZS "Dr. Luca" di Braila nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERANDO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome **DRAGNEA**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“asistent medical generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologica –Sanitaria AZS “Dr. Luca” di Braila nell’anno 2005 dalla sig.ra **PATRASCU Nicoleta**, nata a **Braila** (Romania) il **25/01/1984**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra DRAGNEA Nicoleta coniugata PATRASCU è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07459



DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Matias Giraldo Delia Rosaura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la signora **MATIAS GIRALDO Delia Rosaura**, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Obstetricia** conseguito in **Perù**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Ostetrica**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



D E C R E T A**Art. 1**

Il titolo di “**Licenciada en Obstetricia**” conseguito nell’anno 2003 presso l’”Universidad Privada Norbert Wiener” di Lima (Perù), dalla signora **MATIAS GIRALDO Delia Rosaura**, nata a **Lima (Perù)** il giorno **18 agosto 1975**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Ostetrica**.

Art. 2


1. La signora **MATIAS GIRALDO Delia Rosaura** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Ostetrica**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07460



DECRETO 23 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Claude Schiff, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 10/03/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Claude Schiff nato a Strasburgo (Francia) il giorno 30/05/1956, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diplome d'Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire" conseguito in data 29/10/1981 presso l' Université D'Aix-Marseille II - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diplome d'Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire" conseguito presso l'Université D'Aix-Marseille II - Francia - in data 29/10/1981 dal Sig. Claude Schiff, nato a Strasburgo (Francia) il giorno 30/05/1956, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Claude Schiff è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07461



DECRETO 23 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Ari Olavi Huuhka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra e di odontoiatra specialista in chirurgia orale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 20/12/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Ari Olavi Huuhka nato a Pori (Finlandia) il giorno 28/7/1960, di cittadinanza finlandese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto" rilasciato in data 26/05/1986 da Turun yliopisto - Finlandia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

VISTA la medesima istanza del 20/12/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Ari Olavi Huuhka ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Erikoishammaslääkäarin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia" rilasciato in data 19/05/2009 da Turun yliopisto - Finlandia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di odontoiatra specialista in Chirurgia orale;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di "Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto" rilasciato in data 26/05/1986 da Turun yliopisto - Finlandia - al Sig. Ari Olavi Huuhka, nato a Pori (Finlandia) il giorno 28/7/1960, di cittadinanza finlandese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Ari Olavi Huuhka è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.



Art. 3

Il titolo di “Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia” rilasciato da Turun yliopisto - Finlandia - in data 19/05/2009 al Sig. Ari Olavi Huuhka, nato a Pori (Finlandia) il giorno 28/7/1960, di cittadinanza finlandese, è riconosciuto quale titolo di odontoiatra specialista in Chirurgia orale.

Art. 4

Il Sig. Ari Olavi Huuhka, previa iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’articolo 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di odontoiatra specialista in Chirurgia orale, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 23 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07462



DECRETO 23 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Mazuryak Volodymyr, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO l'art 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **MAZURYAK Volodymyr**, nato a Chernivtsi (Ucraina) il giorno 13 maggio 1954, ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"Dyplom III-T-I n.232140"** conseguito in Ucraina nell'anno 1974, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

VISTA la determinazione della Conferenza dei Servizi espressa nella seduta dell'11 giugno 2009, secondo la quale il riconoscimento del titolo della richiedente deve essere subordinato, al superamento di un tirocinio di adattamento della durata di 450 ore;


VISTA la nota n.58106-P in data 6 novembre 2009 con la quale si è comunicato al Sig. **MAZURYAK Volodymyr**, che il riconoscimento del titolo in questione, è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento della durata di un semestre pari a 450 ore;

VISTA la nota dell'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona" prot. n.21051 in data 9 maggio 2011 nella quale si certifica che il Sig. **MAZURYAK Volodymyr** ha concluso il tirocinio positivamente;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n.206 del 2007;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “Dyplom IIII-I n.232140” conseguito nell’anno 1974 presso la Scuola di Medicina di Chernivtsi (Ucraina) dal Sig. **MAZURYAK Volodymyr**, nato a Chernivtsi (Ucraina) il giorno 13 maggio 1954, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **infermiere**.

ART. 2


1. Il Sig. **MAZURYAK Volodymyr** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07463



DECRETO 24 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Basuc Carabus Paula, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **BASUC CARABUS Paula** nata a Bucarest (Romania) il giorno 23 aprile 1969 chiede il riconoscimento del titolo professionale di **licentiat in asistenta medicala generala in domeniul sanatare** conseguito in Romania presso l'Università di Medicina, Farmacia e Medicina Dentistica "Vasile Goldis" di Arad nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 22/02/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione "*che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario.*";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “Asistenta Medicala Generala” conseguito in Romania presso l’Università di Medicina, Farmacia e Medicina Dentistica “Vasile Goldis” di Arad nell’anno 2009, dalla signora **BASUC CARABUS Paula** nata a **Bucarest (Romania)** il **23/04/1969**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **BASUC CARABUS Paula** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07464



DECRETO 24 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Branda Teodora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **BRANDA Teodora** nata a Timisoara (Romania) il giorno 27 aprile 1979, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 24/10/2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica**” conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario “Vasile Voiculescu” di Oradea nell’anno 2010, dalla signora **BRANDA Teodora** nata a **Timisoara (Romania)** il **27/04/1979**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La signora **BRANDA Teodora** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07465



DECRETO 25 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Biali Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **BIALI Nicoleta** nata a Falticeni (Romania) il giorno 6 ottobre 1975, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 21/03/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell’anno 2010, dalla signora **BIALI Nicoleta** nata a **Falticeni (Romania)** il **06/10/1975**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Biali Nicoleta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07466



DECRETO 25 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosu Lavinia Marilena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **ROSU Lavinia Marilena** nata a Tirgu - Neamt (Romania) il giorno 8 gennaio 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;


VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 15/03/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitari di Piatra Neamt nell’anno 2010, dalla signora **ROSU Lavinia Marilena** nata a **Tirgu - Neamt (Romania) 8/01/1988**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La signora **ROSU Lavinia Marilena** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07467



DECRETO 25 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Craciun Sorin Ioan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **CRACIUN Sorin Ioan**, cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Oradea nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Oradea nell’anno 1997 dal sig. **CRACIUN Sorin Ioan**, nato a **Capilna** (Romania) il **17/09/1975**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


Il sig. CRACIUN Sorin Ioan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07468



DECRETO 25 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Plosceanu Florentin Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. **PLOSCEANU Florentin Adrian** nato a Bailesti (Romania) il giorno 29 dicembre 1987, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist calificat nivel 3 avansat, domeniul sanatare si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico – Sanitaria “Sfantul Iosif” di Craiova nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 24/02/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**asistent medical generalist calificat nivel 3 avansat, domeniul sanatare si asistenta pedagogica**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico-Sanitaria “Sfantul Iosif” di Craiova nell’anno 2010, dal sig. **PLOSCEANU Florentin Adrian** nato a **Bailesti (Romania)** il **29/12/1987**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **PLOSCEANU Florentin Adrian** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Roma, 25 maggio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A07469

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-131) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)*

(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)*

(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **190,00**
€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento


* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 1 1 0 6 1 5 *

€ 6,00

